



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo
Golfo Aranci**

(tel. 0789-563644 – fax 0789-563645 – E-mail ucgolfoaranci@guardiacostiera.it – Sito internet <http://www.guardiacostiera.gov.it/golfo-aranci> – Numero blu 1530)

ORDINANZA N. 01/2016

Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Golfo Aranci:

- VISTO** il Regolamento CE n. 1224/2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, nonché il Regolamento CE n. 404/2011 recante le relative modalità di applicazione;
- VISTO** Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e Forestali datato 01 marzo 2012;
- RITENUTO** opportuno avere una situazione aggiornata relativamente alla presenza in porto delle unità da pesca, anche in virtù di prioritarie esigenze di sicurezza portuale, salvaguardia della vita umana in mare e costante verifica del rispetto delle vigenti normative nazionali e comunitarie, in materia di pesca marittima;
- VISTI** gli artt. 17, 30, 62, 81 e 1174 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

ORDINA

Articolo 1

È fatto obbligo, ai Comandanti di tutte le unità da pesca dotate di apparati radio che ormeggiano nei porti ricompresi nel Circondario Marittimo di Golfo Aranci, di contattare via radio-VHF ch 16 l'Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci ogni qualvolta lasciano l'ormeggio, comunicando motivo e destinazione.

Medesima procedura dovrà essere adottata dai Comandanti delle unità da pesca come sopra individuate all'atto del rientro in porto ovvero prima di ormeggiare specificando il motivo e il luogo di provenienza.

Articolo 2

I Comandanti delle unità da pesca, qualora siano provvisti di “blue box”, all'atto della comunicazione di uscita/rientro in porto, dovranno notificare altresì l'accensione/spengimento del predetto apparato.

I Comandanti delle unità di che trattasi, che hanno deciso di avvalersi di “esonero” dall'installazione dell'apparato “blue box” secondo le modalità di cui al D.M. 01/03/2012, sono tenuti a rispettare integralmente le disposizioni di cui al predetto Decreto ed in particolare quanto concerne le condizioni alla base dell'esonero stesso.

Articolo 3

Chiunque non osservi le norme stabilite nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso e più grave reato, e salvo le eventuali maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, sarà punito a norma degli artt. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, delle disposizioni di cui al Reg. (CE) 1224/2009 e del Reg. (CE) 804/2011, nonché a norma delle disposizioni di cui al D.M. 01/03/2012 del Ministero delle Politiche agricole alimentari e Forestali.

Articolo 4

È fatto d'obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza la cui pubblicità verrà assicurata anche mediante l'inserimento nella pagina “ordinanze” del sito istituzionale <http://www.guardiacostiera.gov.it/golfo-aranci>.

Golfo Aranci, lì 21/01/2016

f.to IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP)
Daniele CURCI